



CITTA' DI ASTI
SETTORE LAVORI PUBBLICI ED EDILIZIA PUBBLICA
SERVIZIO OPERATIVO LAVORI PUBBLICI

**A.Q. PER LA FORNITURA DI MATERIALI LAPIDEI PER LA MANUTENZIONE
ORDINARIA DELLE STRADE COMUNALI PER IL PERIODO 2023-2026**
CPV 44910000-2

FOGLIO CONDIZIONI

ART. 1 - OGGETTO E DURATA DEL CONTRATTO

Il contratto relativo alla presente fornitura è un **ACCORDO QUADRO** con un unico operatore economico.

Con il termine di accordo quadro (art. 54 del D.lgs. 50/2016) s'intende l'accordo con il quale sono stabilite, in via preventiva, le clausole relative agli affidamenti da effettuare durante un dato periodo di tempo.

Il contratto di accordo quadro verrà stipulato tramite lettera commerciale firmata digitalmente e caricata sulla piattaforma Me.Pa..

L'Operatore Economico riceverà notifica dell'operazione di stipula effettuata a Sistema, ma non riceverà in automatico il documento.

Il documento di stipula sarà inviato tramite l' area **COMUNICAZIONI** della trattativa diretta sulla piattaforma MePa ovvero extra-Sistema tramite **PEC**.

Tale Accordo Quadro impegna l'Amministrazione Comunale ad affidare all'operatore economico individuato le **forniture di materiali lapidei per la manutenzione ordinaria delle strade comunali**, come meglio descritti al successivo articolo 2, **necessari per il periodo decorrente dal 1° gennaio 2023 per la durata di 48 mesi e comunque fino all'importo massimo stimato per l'Accordo medesimo.**

Pertanto l'affidatario non ha diritto ad avanzare pretese di alcun genere qualora:

- il contratto termini prima della scadenza sopra indicata a seguito del raggiungimento dell'importo massimo contrattuale;
- l'importo massimo contrattuale non venga raggiunta entro la scadenza sopra indicata.

Durante il periodo contrattuale l'Accordo Quadro si concretizzerà attraverso successivi affidamenti specifici, sottoforma di lettera commerciale, trasmessa a mezzo PEC, sottoscritta digitalmente, con allegata la determinazione dirigenziale che approva la spesa.

Il presente foglio condizioni integra o deroga le "Condizioni Generali" del ME.PA., relative al bando "BENI" Area Merceologica "Ferramenta, idraulica, edilizia" Categoria "Materiali da costruzione e minerali " - CPV 44910000-2 .

ART. 2 - DESCRIZIONE DEL CONTRATTO E MODALITÀ DI FORNITURA

▪ **PUNTO E MODALITÀ DI CONSEGNA**

Al fine di un'economicità della spesa e di una migliore gestione delle forniture risulta opportuno e conveniente approvvigionarsi direttamente nella cava/magazzino della ditta aggiudicatrice dell'appalto.

La ditta aggiudicatrice avrà l'onere di provvedere con mezzi propri al carico sui nostri mezzi del materiale oggetto della fornitura.

Si precisa che il sito di stoccaggio del materiale della ditta aggiudicatrice, considerato che il materiale medesimo dovrà essere trasportato con nostri mezzi comunali, dovrà essere ubicato ad una distanza non superiore a 20 Km. dal magazzino comunale sito in Asti Viale Pione n.109.

▪ **VERIFICA DELLA REGOLARITÀ DEI PRODOTTI**

Il materiale oggetto di fornitura dovrà essere rispondente alle normative vigenti.

Sarà cura del dipendente incaricato dall'AC a verificare la congruità del prodotto. Il prodotto che al momento della consegna, o al momento del suo uso da parte del personale comunale, risulterà non conforme alle caratteristiche richieste sarà rifiutato e dovrà essere ritirato a spese dell'impresa.

ART. 3 - TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

L'affidatario deve rispettare le disposizioni relative alla tracciabilità dei flussi finanziari derivanti dal contratto, ai sensi dell'art. 3 legge n. 136 del 13/08/2010. A tal proposito l'affidatario deve comunicare all'Amministrazione Comunale gli estremi identificativi del/dei conto/i corrente/i dedicato/i entro sette giorni dalla loro accensione, nonché, nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. Ai sensi del comma 9-bis del art. 3 della sopracitata legge, il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione del contratto.

ART. 4 – CORRISPETTIVO

Il valore stimato complessivo dell'accordo quadro – ai sensi dell'art. 35 del D.lgs. 50/2016 - è quantificato in €. **30.000,00 oltre IVA.**

I prezzi a base d'asta dei prodotti oggetto di fornitura resi alla cava della ditta aggiudicataria sono i seguenti:

- sabbia fine	€/ql. 1,42
- sabbia granita	€/ql. 1,34
- sabbia frantoio	€/ql. 1,33
- pisello	€/ql. 1,29
- fagiolina	€/ql. 1,29
- pietrisco 15/30	€/ql. 1,30
- pietrischetto 8/15	€/ql. 1,38
- pietrischetto 3/9	€/ql. 1,41

- stabilizzato 3/9 €/ql. 1,48
- stabilizzato 8/15 €/ql. 1,48
- stabilizzato 15/30 €/ql. 1,40
- ghiaia naturale €/ql. 1,10
- fagiolina mista €/ql. 1,34
- pisello misto €/ql. 1,39

Il ribasso unico percentuale offerto sarà applicato sui vari prezzi unitari di riferimento relativi alle varie tipologie di materiale sopra indicate.

Risulterà affidatario l'operatore economico che presenterà il miglior ribasso unico percentuale.

I prezzi dei materiali che saranno generati dal ribasso offerto si intenderanno fissi ed invariabili per tutta la durata del contratto.

La presente indagine esplorativa è finalizzata all'individuazione del fornitore al quale l'AC, per tutta la durata del contratto, si rivolgerà per l'acquisto di materiali lapidei.

Resta inteso che non esiste alcun vincolo di acquisto né viene garantito un minimo di ordinativi, pertanto, l'AC affiderà le suddette forniture alla ditta aggiudicataria a suo insindacabile giudizio, in base alle proprie esigenze ed alla disponibilità dei relativi finanziamenti, senza che per tale ragione l'Appaltatore possa formulare eccezioni oppure modificare le condizioni di fornitura indicate nella propria offerta.

Le singole forniture verranno richieste dall'Amministrazione appaltante mediante specifiche ordinazioni ai sensi dell'art. 54 comma 3 del D.lgs. 50 del 18/04/2016.

L'AC è libera di effettuare il numero di ordinativi che ritiene necessari e funzionali alle proprie esigenze senza che l'Appaltatore possa opporre vincoli o eccezioni, anche per quanto attiene la previsione di un limite minimo di spesa.

ART. 5 - OBBLIGHI DELL' AFFIDATARIO

Nell'esecuzione della fornitura che forma oggetto del presente affidamento, la Ditta si obbliga ad applicare integralmente tutte le disposizioni normative e retributive contenute nel Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro applicabile al settore di appartenenza.

L'impresa si obbliga altresì ad applicare il contratto e gli accordi medesimi anche dopo la scadenza e fino alla loro sostituzione e, se cooperative, anche nei rapporti con i soci.

I suddetti obblighi vincolano l'impresa anche se non sia aderente alle associazioni stipulanti, indipendentemente dalla natura industriale o artigiana, dalla struttura e dimensioni della ditta stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica economica e sindacale.

Nel caso fosse riscontrata l'inosservanza di quanto sopra indicato, l'Amministrazione Appaltante, si riserva di adottare, in accordo con le OO.SS., tutti i provvedimenti che saranno ritenuti necessari.

In caso di inottemperanza agli obblighi precisati alle precedenti lettere, accertata dall'Amministrazione Appaltante o ad essa segnalata dall'Ispettorato del Lavoro, l'Amministrazione Appaltante comunicherà all'impresa e, se del caso all'Ispettorato del Lavoro, la inadempienza accertata e procederà all'incameramento del deposito cauzionale.

Il pagamento della fornitura non sarà effettuato all'impresa sino a quando dall'Ispettorato del Lavoro non si è accertato che gli obblighi predetti siano stati integralmente adempiuti; per tali sospensioni o ritardi di pagamento l'impresa non può opporre eccezioni alla Stazione Appaltante, né a titolo di risarcimento danni o altri interessi.

ART. 6 - MODALITÀ DI PAGAMENTO

Il pagamento del corrispettivo dovuto avverrà a seguito di emissione di apposita fattura in formato elettronico, previa acquisizione del documento unico di regolarità contributiva e verifica della regolare esecuzione del contratto, entro 60 giorni dalla data di ricevimento delle fatture medesime. L'affidatario potrà emettere fattura solo a seguito dell'emissione da parte del Responsabile unico del procedimento del certificato di pagamento, in seguito all'esito positivo della verifica di conformità delle prestazioni rese.

Sull'importo netto di ciascuna fattura, ai sensi dell'art. 30 comma 5 bis del D .Lgs 50/2016, dovrà essere operata una ritenuta dello 0,50 %, che verrà liquidata dall' Amministrazione comunale al termine dell'affidamento e solo dopo l'emissione del certificato di verifica di conformità e previa acquisizione del documento unico di regolarità contributiva. Detta ritenuta non verrà applicata in caso di unica fattura per ogni contratto attuativo.

Le fatture dovranno essere emesse in formato elettronico sottoscritte con firma digitale secondo quanto previsto dal Decreto Ministeriale n. 55 del 3 aprile 2013 e relativi allegati e dall'art. 25 del DL 66/2014 convertito con legge 89/2014, e dovranno obbligatoriamente indicare il CIG dell'affidamento in oggetto, il numero della Determinazione Dirigenziale e dell'impegno di spesa, nonché il codice identificativo univoco dell'ufficio destinatario della fattura **UF5DLZ**. Si invita a consultare il sito www.fatturapa.gov.it nel quale sono disponibili ulteriori informazioni in merito alle modalità di predisposizione e trasmissione della fattura elettronica.

Sulle fatture (o preventivi di accompagnamento) dovrà essere tassativamente indicato per ogni articolo e pena impossibilità di procedere alla liquidazione della stessa:

- **Il codice commerciale dell'articolo somministrato;**
- **Il prezzo ribassato e lo sconto unico percentuale offerto in sede di gara;**
- **Le bolle di trasporto e consegna materiale corrispondenti.**

I dati relativi agli sconti offerti possono essere allegati su PDF separati.

Sulle fatture elettroniche P.A. dovrà inoltre essere riportata l'esatta intestazione seguente:

CITTA' DI ASTI

SETTORE LL.PP. ED EDILIZIA PUBBLICA

SERVIZIO OPERATIVO LL.PP.

Numero e data della Determinazione Dirigenziale di aggiudicazione affidamento

Coordinate Bancarie IBAN

C.I.G.

Si fa presente che il codice identificativo univoco dell'ufficio destinatario della fattura è il seguente UF5DLZ. In caso di smarrimento o ritardo nella liquidazione delle fatture, non potrà essere ritenuto responsabile il personale dipendente comunale qualora non sia stata riportata l'esatta intestazione sopra evidenziata.

Al pagamento delle fatture si procederà previa acquisizione del documento unico di regolarità contributiva. Per gli eventuali ritardi o sospensioni dei pagamenti connessi alle operazioni di verifica e/o in seguito ad esito negativo dei controlli sopradetti, o a fine anno per il rispetto delle condizioni nei pagamenti poste dal patto di stabilità, ovvero altre condizioni esterne rispetto alla volontà dell'Amministrazione Comunale, l'affidatario non potrà opporre eccezione all'Amministrazione, né avrà titolo a risarcimento del danno, interessi, né ad alcuna pretesa.

ART. 7 - CODICE DI COMPORTAMENTO

L'affidatario deve osservare, per sé e per i suoi collaboratori, per quanto compatibili, gli obblighi di condotta previsti dal "Codice di Comportamento del Comune di Asti" (approvato con Deliberazione della Giunta Comunale n. 633 del 17.12.2013), oltre a quelli di cui al D.P.R. 16.04.2013, n. 62 - "Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165", secondo quanto previsto dall'art. 2 del predetto Codice di Comportamento, nonché dall'art. 1 del predetto D.P.R. La mancata osservanza dei predetti obblighi di condotta, previamente e motivatamente contestata all'affidatario, comporterà la risoluzione del contratto ed il risarcimento dei danni.

ART. 8 - DUVRI

Il presente contratto non comporta la necessità del Documento Unico di Valutazione Rischi da Interferenza poiché trattasi di mera fornitura.

ART. 9 - GARANZIA DEFINITIVA

L'affidatario, a garanzia degli adempimenti delle obbligazioni derivanti dal contratto, del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento, salva comunque la risarcibilità del maggior danno, deve costituire garanzia definitiva, secondo quanto previsto all'art. 103 del D.Lgs. 50/2016, fatta salva la facoltà di avvalersi dell'art. 103 comma 11 del D.lgs. 50/2016.

Tale garanzia deve essere costituita prima della formale sottoscrizione del contratto.

Alla garanzia si applicano le riduzioni di cui all'art. 93 comma 7 del D. Lgs. 50/2016.

ART. 10 - RESPONSABILITÀ DELL'AFFIDATARIO

L'affidatario, durante l'espletamento delle prestazioni contrattuali, assume in proprio ogni responsabilità per danni eventualmente subiti da parte di persone o di beni, tanto dell'affidatario stesso, quanto dell'Amministrazione comunale e di terzi.

ART. 11 - DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO - SUBAPPALTO

Il presente contratto di affidamento non può essere ceduto, a pena di nullità.

Il subappalto è ammesso secondo le prescrizioni di cui all'art. 105 del D.lgs. 50/2016

ART. 12 - PENALI

Ove l'affidatario non rispetti ovvero violi gli obblighi di legge e le disposizioni del contratto, incluso quanto previsto al presente foglio condizioni, imputabili a negligenza o colpa dell'affidatario o dei suoi soci o dipendenti, l'Amministrazione comunale trasmetterà, via PEC, formale **diffida ad adempiere**, assegnando un termine, decorso inutilmente il quale, in assenza di presentazione di motivate giustificazioni da parte dell'affidatario, si procederà all'applicazione delle seguenti penali:

- In caso di ritardo totale o parziale nella consegna: il 5% (5 per cento) del prezzo del bene ordinato per ogni giorno, naturale e consecutivo, di ritardo ovvero frazione di giorno nel caso di consegne urgenti.

Dopo la terza applicazione della suddetta penale, l'Amministrazione comunale potrà procedere alla risoluzione del contratto per inadempimento contrattuale, secondo quanto disposto dal successivo articolo *Risoluzione della contratto*.

Le penali saranno applicate con la sola formalità della previa contestazione scritta delle inadempienze, a mezzo Pec, con termine di giorni cinque per eventuali difese scritte.

L'importo delle penali potrà essere detratto dal corrispettivo dovuto per le prestazioni in affidamento.

ART.13 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Oltre a quanto è genericamente previsto dall'art. 1453 Codice Civile ed dall'articolo 108 del D.Lgs 50/2016, l'Amministrazione potrà risolvere il contratto, ai sensi dell'art. 1456 Codice Civile, nei seguenti ulteriori casi:

- a) abbandono e/o interruzione non motivata della fornitura, salvo che per cause di forza maggiore;
- b) accertamento del difetto al momento dell'offerta del possesso dei requisiti prescritti (art. 80 D. Lgs. 50/2016) in accordo con le Linee Guida 4;
- c) frode dell'affidatario;
- d) procedura fallimentare e messa in liquidazione dell'affidatario;
- e) cessione totale o parziale del contratto e/o subappalto in violazione della normativa vigente;
- f) danni gravi provocati dall'affidatario a seguito di negligenze e/o inadempienze gravi, inclusi danni ad impianti ed attrezzature di proprietà dell'Amministrazione comunale;
- g) applicazione di oltre n. 3 penali;
- h) inosservanze delle norme di legge relative al personale dipendente e mancata applicazione dei contratti collettivi e violazione reiterata delle norme di sicurezza e prevenzione;
- i) mancata osservanza degli obblighi di condotta previsti dal "Codice di Comportamento del Comune di Asti", approvato con Deliberazione della Giunta Comunale n. 633 del 17.12.2013 e successivamente modificato con D.G.C. 354 del 21.7.2017, oltre a quelli di cui al D.P.R. 16.04.2013, n. 62 - "Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165";
- j) ogni altra inadempienza non contemplata nel contratto o fatto che renda impossibile la prosecuzione del contratto per colpa dell'affidatario.

Nel caso di risoluzione del contratto, l'Amministrazione Comunale incamera la garanzia definitiva prestata dall'affidatario, salvo il risarcimento dei danni, compresi quelli derivanti da un eventuale nuovo affidamento.

In ogni caso il contratto sarà risolto di diritto con effetto immediato a seguito della comunicazione a mezzo PEC da parte dell'Amministrazione Comunale di volersi avvalere della clausola risolutiva, salvo il diritto al risarcimento dei maggiori danni subiti.

Per tutto quanto non espressamente disciplinato dal presente articolo, troverà applicazione il Codice Civile e le disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia.

ART.14 - RECESSO

L'Amministrazione Comunale potrà recedere in qualsiasi momento dal contratto secondo le disposizioni di cui all'articolo 109 del D. Lgs.50/2016.

ART. 15 - DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO - SUBAPPALTO

Il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità.

Il subappalto è ammesso secondo le prescrizioni di cui all'art. 105 del D.lgs. 50/2016

ART. 16 – CONTROVERSIE

Per ogni controversia che dovesse sorgere in relazione al presente contratto sarà competente in via esclusiva il Foro di Asti.

ART. 17 – SPESE CONTRATTUALI

Il contratto verrà concluso sul sistema Mepa, mediante sottoscrizione del documento di stipula generato automaticamente dalla piattaforma; è pertanto previsto il versamento dell'imposta di bollo di € 16,00 da effettuarsi mediante pagamento con PagoPA, come di seguito indicato:

CLICCANDO SUL LINK:

<https://www.cittadinodigitale.it/apspagopa/Payment/PagamentiAnonimiTipoPagamento>

si accederà direttamente alla pagina di pagamenti cittadino digitale

Procedere con i passaggi di seguito descritti:

- 1) selezionare ASTI
- 2) nel riquadro Pagamento spontaneo selezionare "Spese per contratti" scorrendo all'interno dello stesso la pagina con il mouse
- 3) Compilare tutti i campi selezionando tipologia di pagamento "Imposta di bollo"

Si allegano istruzioni dettagliate per tutti i passaggi.

- Si forniscono di seguito i dati per effettuare i pagamenti:
- imposta di bollo € 16,00;
- CIG.

IL RUP

Ing. Paolo Carantoni

firmato digitalmente